


Piazza Martiri del Terrorismo,1 – Tel.0881.555020 Fax 0881.555189



Comune di
PIETRAMONTECORVINO
Provincia di Foggia

**REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE SEDUTE
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 13 DEL 03.05.2007

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

INDICE

TITOLO I - Disposizioni preliminari

Art.1 - Consiglieri comunali

Art.2 - Prima seduta del Consiglio - Consigliere Anziano

Art.3 - Primi adempimenti del Consiglio Comunale

Art.4 - Linee programmatiche di mandato

TITOLO II - Organizzazione del Consiglio Comunale

Art.5 - La Presidenza del Consiglio

Art.6 - Compiti e poteri del Presidente

Art.7 - Ufficio di Presidenza

TITOLO III - Gruppi Consiliari

Art.8 - Formazione dei gruppi consiliari

Art.9 - Conferenza dei capigruppo

TITOLO IV - Commissioni Consiliari

Art.10 - Costituzione e composizione

Art.11 - Notizie sulla costituzione

Art.12 - Insediamento

Art.13 - Assegnazione affari

Art.14 - Indagini conoscitive

Art.15 - Convocazione

Art.16 - Partecipazione del Sindaco degli assessori

Art.17 - Segreteria - verbalizzazione

Art.18 - Sedute delle Commissioni

Art.19 - Commissioni speciali o di inchiesta

TITOLO V - Organizzazione delle sessioni e delle sedute del Consiglio Comunale

Art.20 - Sede riunioni

Art.21 - Sessioni

Art.22 - Convocazione

Art.23 - Seduta di prima convocazione

Art.24 - Seduta di seconda convocazione

Art.25 - Ordine del Giorno

Art.26 - Sedute - Adempimenti preliminari

Art.27 - Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO VI - Discussione e votazione

Art. 28 - Ordine durante le sedute

art. 29 - Sanzioni disciplinari

art. 30 - Tumulto in aula

art. 31 - Comportamento del pubblico

art. 32 - Svolgimento interventi

- art. 33 - Durata degli interventi
- art. 34 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- art. 35 - Fatto personale
- art. 36 - Udienze conoscitive
- art. 37 - Dichiarazione di voto
- art. 38 - Verifica del numero legale
- art. 39 - votazione
- art. 40 - Irregolarità nella votazione
- art. 41 - Assistenza del segretario generale - verbalizzazione riunioni
- art. 42 - Diritti dei consiglieri
- art. 43 - Revoca e modifica deliberazioni
- art. 44 - Scioglimento delle sedute

TITOLO VII - Diritti e prerogative dei consiglieri

- art. 45 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti informativi
- art. 46 - Diritto al rilascio di copie
- art. 47 - Interrogazioni
- art. 48 - Risposta alle interrogazioni
- art. 49 - Interpellanze
- art. 50 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- art. 51 - Mozioni
- art. 52 - Svolgimento delle mozioni
- art. 53 - Emendamenti alle mozioni
- art. 54 - votazione delle mozioni
- art. 55 - Ordini del giorno
- art. 56 - Proposte di atti deliberativi dei consiglieri
- art. 57 - Gli emendamenti

TITOLO VIII - Procedure particolari

- art. 58 - Mozione di sfiducia
- art. 59 - Decadenza dalla carica di consigliere comunale
- art. 60 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

TITOLO IX - Disposizioni finali e transitorie

- art. 61 - Entrata in vigore
- art. 62 - Diffusione

Norme di riferimento:

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le modalità di elezione dei consiglieri comunali sono disciplinate dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che in prosieguo per brevità verrà citato soltanto Testo Unico;
2. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio Comunale adotta la prescritta deliberazione.

ART. 2 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO - CONSIGLIERE ANZIANO

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. È convocato e presieduto dal Sindaco.
2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del Testo Unico, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

ART. 3 - PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 41 del Testo Unico, il Consiglio Comunale procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 1. convalida degli eletti - eventuali surroghe;
 2. Giuramento del Sindaco
 3. comunicazione dei componenti della Giunta Municipale;
 4. elezione tra i propri componenti della Commissione Elettorale Comunale;

ART. 4 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Il Sindaco entro 90 giorni dal suo insediamento, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Consiglio Comunale, nelle sedute in cui è in esame il conto consuntivo, provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
3. Il Consiglio in qualsiasi momento, con deliberazioni di indirizzo può integrare e/o adeguare le linee programmatiche.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 5 - LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza del Sindaco, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco e in caso di contemporanea assenza degli stessi dal consigliere più anziano.

ART. 6 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. I poteri del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci sono previsti dall'art. 16 comma 1° dello Statuto e precisamente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e stabilisce la data di convocazione e gli argomenti da trattare;
 - b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo regolandone i lavori.
 - c) assicura adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sugli argomenti da trattare;
 - d) modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno secondo le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento;
 - e) vigila sul buon andamento dei lavori dell'assemblea e sulla osservanza dello Statuto e del Regolamento per le adunanze;
 - f) è responsabile del mantenimento dell'ordine nell'aula consiliare durante lo svolgimento delle sedute potendo a tal fine anche richiedere l'intervento della forza pubblica;
 - g) propone la formula delle votazioni e ne proclama l'esito.

ART. 7 - UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente del Consiglio Comunale svolge le sue funzioni avvalendosi della collaborazione della Segreteria Comunale e se necessario anche degli altri uffici.

TITOLO III GRUPPI CONSILIARI

ART. 8 - FORMAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Sindaco le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo che ha riportato il maggior quoziente individuale alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del relativo capogruppo.
5. Uno o più consiglieri che si distaccano dal gruppo consiliare di appartenenza, senza aderire ad alcuno dei gruppi consiliari presenti nel Consiglio Comunale, costituiscono il gruppo misto del Consiglio Comunale al quale sono riconosciute tutte le prerogative spettanti agli altri gruppi consiliari.
6. Può essere costituito un solo gruppo misto del Consiglio e questo elegge al suo interno il capogruppo.
7. In via transitoria, i gruppi che si sono costituiti prima dell'adozione del presente Regolamento restano confermati nel loro numero e con la denominazione con cui si sono qualificati.

ART. 9 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. Ha inoltre funzioni referenti ispettive e conoscitive. E' materia di competenza della conferenza dei capigruppo lo Statuto ed i Regolamenti in esso previsti.
2. Alle conferenze può essere invitato un assessore che può partecipare alle sedute della conferenza qualora ne faccia esplicita richiesta per illustrare provvedimenti di particolare rilevanza che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale.
3. La conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco o, a richiesta di almeno due capigruppo o del Sindaco.

4. Per la validità delle sedute e delle votazioni debbono essere rappresentati almeno due gruppi e deve tenersi conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e considerare il capigruppo come portatore di tanti voti quanti sono i consiglieri facenti parte del gruppo, il voto del Sindaco è considerato come voto individuale.

Sono da considerarsi legittime le adunanze cui partecipano i capigruppo che rappresentano la maggioranza dei consiglieri in carica.

5. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Generale, d'intesa con il Sindaco, oppure da un componente designato dallo stesso Sindaco. I verbali sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.

7. Possono essere costituiti all'interno della Conferenza dei capigruppo dei gruppi di lavoro, aperti alla partecipazione del Sindaco e/o di membri della Giunta, su tematiche di particolare interesse per la comunità locale. La decisione sul numero dei componenti, i tempi di azione e gli obiettivi della stessa sono demandati alla Conferenza dei capigruppo. Nella prima seduta di Consiglio utile, la proposta dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale.

TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI

ART.10 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Sono costituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti.

I Commissione

Assetto e sviluppo economico

Assetto del Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici, Sviluppo Economico, Polizia Municipale, Traffico, Turismo.

II Commissione

Bilancio - Programmazione

Bilancio, Decentramento, Personale, Servizi Demografici, Tributi, Statistica, Trasparenza Amministrativa e Regolamenti, Parere e proposte di adeguamento in merito alle linee programmatiche di cui all'art. 43/8° comma dello Statuto Comunale.

III Commissione

Rapporti Sociali

Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero, Cultura, Informazione, Sanità e Trasporti Pubblici.

Possono essere istituite le *Commissioni di Controllo e Garanzia* (art. 44 T.U. 267/2000). I compiti e la composizione sono demandati ad apposito regolamento.

2. Le tre Commissioni consiliari sono composte da n.3 consiglieri comunali, di cui n.2 spettanti alla coalizione di maggioranza.
3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio Comunale con criterio proporzionale
4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al precedente comma.
5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese e a maggioranza dei votanti
6. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
7. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, previa comunicazione del capogruppo al presidente della commissione. Nel caso di gruppo formato da un solo Consigliere, questi può farsi sostituire da altro appartenente allo stesso schieramento.
8. Le Commissioni decadono con la decadenza del Consiglio Comunale.
9. Le Commissioni presentano al Consiglio Comunale le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
10. Con le stesse modalità, si procede anche alla sostituzione dei componenti.

ART.11 - NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle Commissioni consiliari, di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del VicePresidente di ciascuna di esse.

ART. 12 - INSEDIAMENTO

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco senza diritto di voto.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del VicePresidente.
3. L'elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

ART 13 - ASSEGNAZIONI AFFARI

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo richiesta del Sindaco per i casi di oggettiva urgenza per i quali ritenga di fissare un termine più breve.
3. ~~Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento passa all'esame del Consiglio facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.~~

ART. 14 - INDAGINI CONOSCITIVE

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei Dirigenti comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti ed aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti.
2. Le Commissioni si possono avvalere in funzione della materia trattata, della consultazione di esperti, possono inoltre effettuare dei sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti.

ART. 15 - CONVOCAZIONE

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal consigliere più anziano fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, agli assessori e consiglieri comunali.
4. Per quanto riguarda le modalità di convocazione, si segue la stessa procedura per la convocazione del Consiglio Comunale in seduta straordinaria.

ART. 16 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco non può essere eletto nelle Commissioni. Tuttavia ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni. Analogo obbligo fa carico, ove richiesto, agli assessori, che possono pure chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART.17 - SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario Generale, d'intesa con il Sindaco oppure da un componente designato dal Presidente della Commissione, redige i verbali delle riunioni e le sottoscrive unitamente al Presidente della Commissione.
2. Copia dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco e al Segretario Comunale e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono.

ART. 18 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta, diversamente stabilito, ovvero quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito delle persone.
2. I consiglieri hanno la facoltà di partecipare e di intervenire senza diritto di voto anche alle sedute delle Commissioni di cui non fanno parte, eccetto la Commissione di garanzia e controllo, alla quale è garantita la partecipazione di tutti i consiglieri ma non l'intervento che resta prerogativa dei commissari.
3. La seduta sono valide allorché sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione, mentre per la validità delle decisioni della Commissione è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti.

ART.19 - COMMISSIONI SPECIALI O DI INCHIESTA

1. Il Consiglio Comunale può nominare al suo interno Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e, in generale, di esaminare argomenti di particolare interesse che non rientrino nelle competenze delle Commissioni permanenti. Con il provvedimento di nomina viene designato il presidente, di spettanza della minoranza consiliare, l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire.
2. Su proposta del Presidente, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri in carica o a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità riscontrate dal revisore dei conti, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs 267/2000 e dell'art.13 dello Statuto incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
3. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
4. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio
5. La Presidenza è affidata ad un consigliere espresso dalla minoranza.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 20 - SEDE RIUNIONI

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala consiliare, ubicata nel Palazzo Municipale, la quale deve essere utilizzata per le attività istituzionali dell'Ente.
2. Può la Giunta, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo. In tal caso dovrà essere assicurato il normale accesso al pubblico nel luogo delle riunioni e garantito ai Consiglieri il normale svolgimento delle proprie funzioni.
3. Per le riunioni fuori della sede comunale, il Presidente del Consiglio Comunale deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

ART. 21 - SESSIONI

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto le sedute successive alla prima sono fissate dal Sindaco in sessione ordinaria.
2. Il Consiglio può essere riunito in sessione straordinaria per iniziativa del Sindaco, della Giunta Comunale o a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica (quattro - a tal fine viene computato anche il Sindaco).

ART. 22 - CONVOCAZIONE

- 1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta.**
- 2. L'avviso di convocazione è trasmesso telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun consigliere, ovvero assegnato dall'Amministrazione in caso di mancata indicazione o di opzione per l'assegnazione da parte dell'Amministrazione.**
- 3. La consegna dell'avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Le relative ricevute di accettazione e di consegna sono conservate digitalmente a corredo degli atti della seduta consiliare.**
4. In caso di materiale impossibilità di provvedere alla spedizione telematica, l'avviso di convocazione sarà consegnato a mano dal messo comunale al domicilio eletto nel Comune dal consigliere comunale entro dieci giorni dall'insediamento, a tal fine ritenendosi valida la consegna fatta anche a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.
5. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata con le modalità della consegna. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente i nominativi di più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti della seduta consiliare.
6. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere ed indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi. Fino a quando non è stato comunicato o assegnato l'indirizzo di posta elettronica certificata per la spedizione telematica degli avvisi, né è avvenuta l'elezione di domicilio di cui ai precedenti commi, il Sindaco provvede a far notificare tramite messo comunale ovvero a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con

avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

7. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione. Per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

8. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

9. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

10. Gli atti relativi agli argomenti inseriti all'ordine del giorno devono essere trasmessi o messi a disposizione in modalità telematica, ovvero, in caso di materiale impossibilità della spedizione telematica, depositati nell'Ufficio Segreteria nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono trasmessi o depositati almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

12. La convocazione del Consiglio Comunale deve essere inoltre pubblicizzata nel sito Internet del Comune.

ART.23 - SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Segretario Generale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale.

Qualora i consiglieri inizialmente non siano presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto. Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta ad ogni effetto e ne precisa l'ora.

2. Il Consiglio Comunale non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non intervengono almeno 7 (SETTE) consiglieri (a tale fine viene computato anche il Sindaco). Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi tra il secondo ed il decimo giorno successivi a quello di prima convocazione, le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza di almeno 4 (quattro) consiglieri.

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.

ART. 24 - SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il

numero legale, ma non quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. Allorché l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

3. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Sindaco sentita l'Assemblea. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 23.

ART. 25 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno;

2. Spetta al Sindaco, sentiti i capigruppo, di stabilire ed integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere nel termine di legge le proposte di cui al successivo quinto comma

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali. Le proposte del Sindaco hanno la precedenza su tutte le altre.

4. Sono inserite nell'ordine del giorno le proposte di deliberazioni complete di istruttoria e del parere di legge nonché le mozioni, interrogazioni ed interpellanze regolarmente depositate.

5. Quando il Consiglio Comunale viene riunito a richiesta di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

6. Il Consiglio Comunale può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, eccetto i casi di cui all'art. 55 comma 1 del presente Regolamento.

7. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 26 - SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale, dopo la verifica del numero legale e la nomina degli scrutatori, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione Comunale consentendo agli Assessori di effettuare brevi comunicazioni al riguardo senza aprire il dibattito in merito.

2. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono informare il Presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti senza aprire il dibattito in merito, previa richiesta prima dell'inizio del Consiglio.

3. Il Presidente dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

4. Se non intervengono richieste di modifica, i verbali si intendono approvati; in caso contrario le richieste di modifica saranno comunicate dal Presidente del Consiglio all'inizio della seduta e messe a votazione per alzata di mano.

5. La prescritta modifica, se approvata, viene inserita come postilla nel verbale e dovrà essere firmata dal Segretario Generale e Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 27 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO VI DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 28 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente dell'Assemblea spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente dell'Assemblea medesimo e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta

ART. 29 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente dell'Assemblea

2. Se un consigliere turba con il proprio comportamento la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente dell'Assemblea lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio Comunale alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente dell'Assemblea può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente dell'Assemblea può proporre al Consiglio Comunale la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente dell'Assemblea sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente dell'Assemblea può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

ART.30 - TUMULTO IN AULA

1. Qualora vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente dell'Assemblea sospende la discussione o, se lo ritiene, scioglie la seduta.
2. In tal caso il Consiglio Comunale si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sciolta.

ART. 31 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico senza esplicita autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri. Esso può assistere alle sedute del Consiglio Comunale, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. Il Presidente dell'Assemblea può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

ART. 32 - SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il Presidente dell'Assemblea concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea. Non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiamo al Regolamento ed all'ordine del giorno.

ART. 33 - DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente dell'Assemblea.
2. La durata degli interventi in Consiglio Comunale non può eccedere:
 - a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42, secondo comma, del Testo Unico;
 - b) i dieci minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio Comunale per le determinazioni di competenza
 - c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento ed all'Ordine del Giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente dell'Assemblea può togliergli la parola, dopo averlo invitato per due volte a concludere.

4. Il Presidente dell'Assemblea richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi. Può a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. In caso di intervento scritto, il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

ART. 34 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione sull'argomento all'ordine del giorno può porre questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o questione sospensiva per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio Comunale decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio Comunale venga chiamato dal Presidente dell'Assemblea a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

ART. 35 - FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente dell'Assemblea decide se il fatto sussiste. Ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

ART. 36 - UDIENZE CONOSCITIVE

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio Comunale può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente dell'Assemblea ad uno dei consiglieri presenti.

ART. 37 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti. Può altresì far dichiarazione di voto il consigliere che dissenta dal suo gruppo ovvero abbia motivazioni diverse.

2. Qualora un consigliere richieda la verbalizzazione della dichiarazione di voto, questa deve essere riportata o integralmente, o in sintesi (se troppo lunga). In ogni caso il consigliere deve consegnare la dichiarazione scritta.

3. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 38 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, il Presidente invita il Segretario Generale a procedere alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Presidente dell'Assemblea, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno un numero di consiglieri sufficiente per la validità della seduta siccome previsto dall'art. 23. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, scioglie la seduta.

ART. 39 - VOTAZIONE

1. I consiglieri votano per appello nominale o peralzata di mano, a discrezione del Presidente dell'Assemblea ovvero a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica.
2. Il Consiglio Comunale delibera a maggioranza dei votanti salvo le diverse maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate sul numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non tra i votanti.
5. ~~Terminate le votazioni il Presidente dell'Assemblea, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori designati dal Presidente, ne riconosce e proclama l'esito della votazione. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti salvo le diverse maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto.~~
6. Il numero dei votanti è determinato dal numero dei consiglieri presenti che prendono effettivamente parte alle votazioni, diminuito del numero degli astenuti.
7. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

ART. 40 - IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente dell'Assemblea, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

ART. 41 - ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE - VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

1. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio esprimendo, se richiesto, compatibilmente con le cognizioni ed i tempi necessari, il suo parere in merito alla conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti delle proposte, procedure e questioni sollevate durante le sedute.
2. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, in tal caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.
3. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale. Debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a

favore e contro ogni proposta. Nelle votazioni per alzata di mano vanno individuati i voti resi dai consiglieri che si sono espressi contro o astenuti.

4. I consiglieri possono richiedere che venga riportato integralmente un proprio intervento depositandone copia presso la Segreteria della seduta ovvero provvedendo a dettare lo stesso (purché molto breve) al verbalizzante

5. I verbali vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al terzo comma dell'art. 28 e sono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 42 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

ART. 43 - REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non ne facciano espressa e chiara menzione.

ART. 44 - SCIoglimento DELLE SEDUTE

1. Il Presidente dispone lo scioglimento della seduta quando :

- sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, altrimenti la proposta di scioglimento del Presidente deve essere approvata dall'assemblea.
- per tumulto
- per mancanza del numero legale .

TITOLO VII

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 45 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI INFORMATIVI.

1. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri comunali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione degli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge e per regolamento.

3. Il diritto di cui al primo comma è esercitato dai consiglieri richiedendo le informazioni al Segretario Generale e ai dirigenti e funzionari dell'Ente, secondo le rispettive competenze.

4. Il Segretario Generale, i dirigenti ed i funzionari, ove possibile, forniscono direttamente, senza alcun adempimento procedurale, le informazioni e le notizie richieste oppure stabiliscono la data e l'ora in cui le notizie potranno essere direttamente comunicate al consigliere e, comunque, nei cinque giorni successivi.

5. L'esercizio del diritto, di cui al secondo comma, è disciplinato dalle norme del regolamento per il diritto di visione degli atti e dei provvedimenti.

ART. 46 - DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE

1. Il consigliere comunale può ottenere copia degli atti amministrativi previa istanza prodotta in carta semplice, indirizzata al Sindaco ed al Segretario Generale, con le stesse modalità ed i termini che saranno stabiliti dal regolamento per l'esercizio del diritto al rilascio di copie.

2. Le copie sono rilasciate in carta semplice, senza spese e con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale.

ART. 47 - INTERROGAZIONI

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto indirizzate al Sindaco e/o assessore competente da uno o più consiglieri.

3. Il Sindaco e/o assessore competente è tenuto a fornire risposta scritta, se richiesta, entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove venga espressamente richiesto, trattandosi di quesito di rilevanza per più Gruppi Consiliari ovvero per l'intera Assemblea, il Sindaco risponde nella sede consiliare al primo Consiglio Comunale utile.

ART. 48 - RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte alle interrogazioni, previa lettura o illustrazione di esse, da parte dell'interrogante, per un massimo di cinque minuti vengono date dal Sindaco o da un assessore, allo scopo fissato. Esse non possono avere durata superiore ai cinque minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore ai cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti risultino evidenziate posizioni differenziate.

4. L'assenza dell'interrogante nelle due sedute consiliari successive all'inserimento dell'interrogazione nell'Ordine del Giorno comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente dell'Assemblea, di decadenza dell'interrogazione.

ART. 49 - INTERPELLANZE

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Consiglio, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso e della Giunta.
2. Il Sindaco e/o l'assessore da egli indicato risponde all'interpellanza.
3. Le modalità di svolgimento sono quelle evidenziate per le interrogazioni.
4. L'assenza dell'interpellante comporta, come per le interrogazioni la dichiarazione da parte del Presidente dell'Assemblea di decadenza dell'interpellanza.

ART. 50 - SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

ART. 51 - MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale su un determinato argomento e dovrà essere formulata in modo tale che contenga un dispositivo da poter essere votato come ordine del giorno.
2. La mozione è presentata al Presidente dell'Assemblea, che ne dispone l'acquisizione al verbale in cui è annunciata.

ART. 52 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte nel corso della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione o comunque entro trenta giorni dalla presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un

assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto

ART. 53 - EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati.

ART. 54 - VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni, ove sia richiesto dai presentatori o lo ritenga il Presidente, sono messe a votazione nel loro complesso, sempre che, anche da parte di un solo consigliere non sia stata comunque avanzata la richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 55 - ORDINI DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico/amministrativo su fatti e questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali che investono problemi politico/sociali di carattere generale. Sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio il quale li metterà all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati all'inizio di seduta, e verranno discussi dietro approvazione del Consiglio Comunale.

2. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco o un assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di un Consigliere per ogni gruppo per non più di cinque minuti. Agli ordini del giorno possono essere presentati emendamenti.

3. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

ART. 56 - PROPOSTE DI ATTI DELIBERATIVI DEI CONSIGLIERI

1. Il diritto di iniziativa dei consiglieri può esercitarsi altresì sotto forma di proposta di atto deliberativo del Consiglio Comunale. Tale proposta trasmessa al Sindaco, verrà da questi inoltrata, non appena acquisiti i pareri tecnici di legge, al Presidente per l'inserimento nell'Ordine del Giorno della prima seduta consiliare utile.

ART. 57 - GLI EMENDAMENTI

1. Sono considerati emendamenti:

a) le correzioni di forma

b) le sostituzioni

c) le integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

2. Quando si tratti di emendamenti che apportano modifiche sostanziali alle proposte di deliberazione e per le quali si rendono necessari i pareri sulla regolarità tecnico - contabile, il Presidente può richiedere la sospensione o il rinvio della discussione del provvedimento per acquisire agli atti i pareri di cui sopra.

3. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

4. Gli interventi non possono superare i cinque minuti.

5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi, infine si votano quelli aggiuntivi.

TITOLO VIII PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 58 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità, lo svolgimento e gli effetti della mozione di sfiducia, se approvata, sono stabiliti dalla legge.

ART. 59 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal Testo Unico.

3. Il consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria ovvero a tre sedute consecutive.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, o da chiunque altro ne abbiano competenza e interesse. E' pronunciata dal Consiglio decorsi almeno dieci giorni dall'avvenuta notifica della relativa proposta senza che il consigliere interessato abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni ovvero queste non siano state ritenute plausibili.

5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si dà per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 60 - ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 61 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinano il Regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 62 - DIFFUSIONE

1. Copia del presente Regolamento è inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica nonché al Revisore dei conti.

2. Una copia del Regolamento è depositata nella sala consiliare durante le adunanze del Consiglio Comunale a disposizione dei consiglieri.

NORME DI RIFERIMENTO:

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);
- Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°00 del